

# DETERMINAZIONI AD OPERA DEL TERZO

1349:

Arbitratore

Atto di determinazione (c.d. arbitraggio)

(dichiarazione di scienza)

Il terzo può procedere:

1) Equo apprett.

non può di esse  
determinare.

Il giudice  
può  
intervenire

Manifest  
impugn  
e  
servizio  
non molest

2) Mero arbitrio (arbitrium boni viri)

~~Il giudice può intervenire~~

immedi  
fede

# Arbitrio attuale

# Arbitrato libero o *liberum*

## 198. L'arbitrato (artt. 806 ss. c.p.c.)

Accanto al processo che si svolge dinanzi al giudice, il nostro sistema prevede il processo deciso da un *arbitro* o da un *collegio di arbitri*, cioè da privati (esperti nella materia su cui si controverte) ai quali i litiganti affidano la decisione della controversia, *impegnandosi ad osservarne la pronuncia*. Perché si possa far ricorso alla procedura arbitrale è necessario che le parti di una controversia siano d'accordo nel sottrarre la stessa alla giurisdizione ordinaria: l'accordo in tal senso è denominato *compromesso* e riguarda controversie già insorte; mentre si dice *clausola compromissoria* la clausola, inserita in un contratto, che riguarda la decisione (stragiudiziale) delle controversie che potranno nascere dal contratto stesso (art. 808 c.p.c.). Compromesso e clausola compromissoria richiedono la *forma scritta* a pena di nullità; entrambi devono contenere la nomina degli arbitri o i criteri per nominarli.

L'arbitrato ha avuto notevole diffusione negli ultimi decenni, soprattutto per le controversie di ingente valore economico. A tale diffusione ha contribuito, da un lato, la sfiducia nell'efficienza dell'amministrazione (pubblica) della giustizia e dall'altro, la maggior elasticità delle decisioni arbitrali (l'arbitro, a seconda dell'accordo delle parti, può decidere sia secondo legge, come il giudice ordinario ma con maggior rapidità, sia secondo equità), e la possibilità di una certa «riservatezza», soprattutto nei confronti del fisco.

L'arbitro decide con il c.d. *lodo*, che deve essere dichiarato *esecutivo* con un (apposito) decreto del pretore.

Contro la pronuncia arbitrale è concessa, in pochi casi e per gravi vizi della decisione, l'impugnazione davanti al giudice ordinario: se il lodo è dichiarato nullo, il giudice si sostituisce all'arbitro nella risoluzione della controversia.